

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 15 novembre 2022)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA PASQUI

Relatore di minoranza: ROMANO CARANCINI

sulla proposta di legge n. 71

a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Santarelli

presentata in data 8 settembre 2021

INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO NEI PICCOLI COMUNI DELL'ENTROTERRA
MARCHIGIANO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO

Nuova titolazione:

INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO NEI COMUNI DEL CRATERE MARCHIGIANO
DI PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO

Testo proposto**Art. 1***(Finalità e individuazione)*

1. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario.

2. Ai fini di questa legge si intende:

- a) per piccolo comune quello con popolazione residente fino a ottomila abitanti;
- b) per comune dell'entroterra quello compreso negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. I dati per l'individuazione della popolazione del comune sono quelli risultanti dalle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 2*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:

- a) concede ai piccoli Comuni dell'entroterra marchigiano contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
- b) realizza direttamente progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità e individuazione)*

1. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l'insediamento ~~nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano~~ di personale dipendente del servizio sanitario **nei comuni marchigiani compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**

1 bis. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati prioritariamente ai Comuni nei quali, a seguito dell'espletamento, nei due anni antecedenti, di una procedura di assunzione, i relativi posti sono rimasti vacanti.

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

Art. 2*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:

- a) concede ai ~~piccoli Comuni~~ **Comuni indicati al comma 1 dell'articolo 1 dell'entroterra marchigiano** contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
- b) *identica*

2. *Identico*

Art. 3

(Progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità)

1. I progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità prevedono, in particolare:

- a) l'erogazione di un'indennità di residenza annua di ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile;
- b) il recupero di immobili da destinare alla residenza di personale dipendente del servizio sanitario.

2. Gli interventi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono cumulabili.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

Art. 3

(Progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità)

1. I progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità prevedono, in particolare:

- a) l'erogazione di un'indennità **contributo** di residenza annua di ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile;
- b) *identica*

2. *Identico*

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni ~~2022 e 2023~~ **2023 e 2024**, la spesa **complessiva** di euro 300.000,00 **ripartiti come di seguito indicato:**

- a) **per l'anno 2023 euro 200.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024;**
- b) **per l'anno 2024 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 200.000,00 per le spese di investimento, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.**

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le ~~rispettive~~ **relative** leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, **per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, mediante riduzione degli stanziamenti ~~della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)~~ dello stato di previsione della spesa del bilancio ~~2021/2023~~ **iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", per l'anno 2023, di euro 200.000,00 al Titolo 1 ed euro 100.000,00 al Titolo 2 e, per l'anno**

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

2024, di euro 100.000,00 al Titolo 1 ed euro 200.000,00 al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

4. *Identico*